



*Il Sindaco di Parma*

Prot. n. 05 FP N. 58

Parma, 20 GIU, 2019

PG/2018 N-122 176-IV/1.4

**OGGETTO:** divieto di somministrazione e vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro o in lattine di alluminio in occasione della manifestazione "Festa della Musica 2019 – Anteprima Parma 2020 in vari luoghi della città".

**Premesso** che nell'ambito della programmazione culturale, anche quest'anno, considerato l'esito favorevole riscontrato negli anni scorsi, l'Amministrazione Comunale vuole riproporre alla cittadinanza in occasione della Festa della Musica, una serie di manifestazioni ed iniziative musicali in vari luoghi della città;

**Considerata** la necessità di prevenire possibili episodi di vandalismo connessi all'abbandono, dopo l'uso, di contenitori di bevande in vetro e lattine di alluminio e, in particolare l'eventuale lancio dei medesimi ai danni di automobilisti e passanti, nonché i rischi derivanti dalla dispersione a terra di frammenti delle stesse che costituiscono un pericolo, rendendo inoltre difficoltose le operazioni di pulizia da parte del gestore del servizio al termine della suddetta manifestazione;

**Ritenuto necessario**, pertanto, adottare un provvedimento di prevenzione, che, fermo restando il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di 16 anni come stabilito dall'art. 689 C.P. e il divieto di somministrazione e vendita ai minori di età compresa tra i 16 e i 18 anni di cui all'art. 14 ter della Legge n. 125/2001, disponga, per tutto il periodo di durata della manifestazione di cui sopra e, precisamente dalle ore 17,00 del 21 giugno 2019 fino alle 04,00 del 22 giugno 2019 e dalle 17,00 del 22 giugno 2019 alle ore 04,00 del 23 giugno 2019:

1. divieto di introdurre nell'area del concerto bevande superalcoliche con gradazione superiore a 21° in qualsivoglia contenitore;
2. per tutti i pubblici esercizi operanti nell'area interna al seguente perimetro: viale Mariotti, viale Toschi, viale Bottego, p.le Dalla Chiesa, via Monte Altissimo, strada Garibaldi fino ad intersezione con viale Mentana, viale Mentana, viale S. Michele, strada Martiri della Libertà, viale Bernini, viale Basetti, viale Toscanini;
  - a. divieto assoluto di somministrazione e vendita di alimenti e bevande in contenitori di vetro di qualunque genere nonché in lattine di alluminio, prevedendo in sostituzione la somministrazione e vendita in contenitori di carta o plastica (in caso di impiego di bottiglie di plastica, queste devono essere private del tappo di chiusura), fatta salva la somministrazione effettuata congiuntamente al pasto ad avventori seduti ai tavoli dei pubblici esercizi;
  - b. divieto di somministrazione e vendita per asporto di bevande superalcoliche con gradazione superiore a 21° contenute in contenitori di qualunque specie e materiale, fatta eccezione per la sola somministrazione al tavolo effettuata congiuntamente al pasto;
3. per tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande operanti all'interno delle seguenti Strade o Piazze: p.zza Garibaldi, p.le della Steccata, s.da Farini fino all'intersezione con via Nazario Sauro, via Mazzini fino all'intersezione con via Garibaldi, s.da della Repubblica fino all'altezza della Chiesa di S. Vitale, s.da Cavour, p.le Cesare Battisti, via Mameli, il divieto

assoluto di posizionare erogatori di bevande alla spina all'esterno dei locali di esercizio, ancorché su area privata, qualunque fonte di calore esterna.

**Ritenuto** necessario, altresì, estendere tale divieto, anche alle attività commerciali in sede fissa e in forma ambulante ed alle attività artigianali di vendita di beni alimentari di produzione propria operanti all'interno del perimetro come sopra delimitato;

Vista la Determinazione dirigenziale n. 1599 del 18.06.2019

Visto l'art. 54, c.1 del TUEL n. 267/2000 e s.m.i.;

Informati il Prefetto, gli Organi di Polizia e la Polizia Municipale;

### ORDINA

per le motivazioni illustrate in premessa, agli esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali in sede fissa e in forma ambulante e attività artigianali di produzione e vendita di beni alimentari:

1. divieto di introdurre nell'area dei concerti del 21 22 giugno 2019 bevande superalcoliche con gradazione superiore a 21° in qualsivoglia contenitore;
2. per tutti i pubblici esercizi operanti nell'area interna al seguente perimetro: viale Mariotti, viale Toschi, viale Bottego, p.le Dalla Chiesa, via Monte Altissimo, strada Garibaldi fino ad intersezione con viale Mentana, viale Mentana, viale S. Michele, stradone Martiri della Libertà, viale Bernini, viale Basetti, viale Toscanini;
  - a. divieto assoluto di somministrazione e vendita di alimenti e bevande in contenitori di vetro di qualunque genere nonché in lattine di alluminio, prevedendo in sostituzione la somministrazione e vendita in contenitori di carta o plastica (in caso di impiego di bottiglie di plastica, queste devono essere private del tappo di chiusura), fatta salva la somministrazione effettuata congiuntamente al pasto ad avventori seduti ai tavoli dei pubblici esercizi;
  - b. divieto di somministrazione e vendita per asporto di bevande superalcoliche con gradazione superiore a 21° contenute in contenitori di qualunque specie e materiale, fatta eccezione per la sola somministrazione al tavolo effettuata congiuntamente al pasto;
3. per tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande operanti all'interno delle seguenti Strade o Piazze: p.zza Garibaldi, p.le della Steccata, s.da Farini fino all'intersezione con via Nazario Sauro, via Mazzini fino all'intersezione con via Garibaldi, s.da della Repubblica fino all'altezza della Chiesa di S. Vitale, s.da Cavour, p.le Cesare Battisti, via Mameli, il divieto assoluto di posizionare erogatori di bevande alla spina all'esterno dei locali di esercizio, ancorché su area privata, qualunque fonte di calore esterna (i medesimi, qualora utilizzati all'interno dei locali dovranno essere impiegati nel rispetto delle vigenti indicazioni tecniche di prevenzione incendi rese dal ministero degli interni e dalle altre autorità).
4. **Orario di operatività dei divieti: dalle ore 17,00 del 21 giugno 2019 alle ore 04,00 del 22 giugno 2019 e dalle 17,00 del 22 giugno 2019 alle ore 04,00 del 23 giugno 2019:**

**Rammenta** che, ai sensi dell'art. 4, c.1, lett. a) del predetto Regolamento per la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio pubblico e svago nei centri urbani, i titolari dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono tenuti ad assicurare l'effettiva fruibilità ed efficienza dei servizi igienici interni ai locali, consentendone l'uso gratuito al pubblico, pena l'applicazione delle sanzioni previste dallo stesso Regolamento.

### AVVERTE

che l'inosservanza alla presente ordinanza rappresenta l'illecito amministrativo ed è punibile, ai sensi dell'art. 7-bis, commi 1 e 1 bis del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00, con pagamento in misura ridotta pari ad Euro 50,00.

La vigilanza sull'ottemperanza sarà effettuata dalla Polizia Municipale e dalle Forze di Polizia.



DISPONE INFINE

che la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio, pubblicazione sul sito internet del Comune di Parma ed invio ai mezzi di informazione

Il Dirigente del Settore Pianificazione e  
Regolamentazione Economica  
Dott. Ing. Dante Bertolini



**P** Il Sindaco  
Federico Pizzarotti

**Vice Sindaco**  
**Marco Bosi**



La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio, sul sito Web del Comune di Parma e trasmessa a:

- Questura di Parma
- Polizia Amministrativa, Questura di Parma
- Prefettura di Parma
- Comando Provinciale Carabinieri
- Nucleo Operativo Carabinieri NAS di Parma
- Comando di Guardia di Finanza
- Comando del Corpo di Polizia Municipale
- Settore Cultura
- Contact Center del Comune di Parma
- Settore Mobilità ed Energia
- Settore Tutela Ambientale
- S.O. Istruttoria sui Servizi alle Imprese e Attività Economiche
- Servizio Manutenzione del Territorio
- Segreteria Generale
- ARPAE di Parma
- Ufficio Stampa
- Servizio Igiene Pubblica AUSL di Parma
- Ascom Parma
- FIVA Confcommercio Parma
- Confesercenti Parma
- Federdistribuzione
- A.P.L.A. Parma
- CNA Parma
- GIA Parma
- Confconsumatori Federazione di Parma
- Federconsumatori di Parma
- Movimento Consumatori
- ADICONSUM-CISL di Parma
- ADOC-UIL DI Parma

---

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla Legge 7/8/1990, n.241 e s.m.i.:

Autorità emanante: Comune di Parma.

Ufficio presso il quale è possibile prendere visione ed estrarre copia degli atti del procedimento: Settore Pianificazione e Regolamentazione Economica, previo appuntamento, da fissare telefonicamente, con il responsabile del procedimento, Dott. Ing. Dante Bertolini (tel.0521/031636).

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso davanti al TAR di Parma o, in alternativa, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

---

Strada della Repubblica n. 1 cap. 43121 Parma tel. 0521 218204 fax 0521 218686  
sindaco@comune.parma.it

